

LAVORO E PREVIDENZA

Prestazioni occasionali: sabbie mobili Inps

di Giovanni Valcarenghi

Capita spesso di **incrociare**, nell'economia un po' traballante di questi anni, soggetti che effettuano **prestazioni di natura sporadica ed occasionale** di svariata natura. Una prima difficoltà, solitamente, risiede nel **corretto inquadramento della natura** di tali compensi, che potrebbero essere ascritti alla categoria del reddito di lavoro autonomo occasionale (art. 67, comma 1, lettera l) del TUIR, oppure a quella delle attività commerciali non esercitate abitualmente (art. 67, comma 1, lettera i) del TUIR).

La **distinzione non è questione di lana caprina**, per il semplice fatto che si producono **differenziate conseguenze** a seconda che si propenda per l'una o per l'altra soluzione: ad esempio, varia il regime della **ritenuta d'acconto** applicabile e, probabilmente, variano le **conseguenze previdenziali** nel caso in cui le somme erogate superino una determinata soglia.

Cominciamo con il **reddito di lavoro autonomo**: se tale fosse il compenso percepito, si renderebbe applicabile una **ritenuta d'acconto del 20%** ed, al **superamento della soglia dei 5.000 euro annui** complessivi (quindi anche rivenienti da più committenti), si renderebbe **obbligatoria l'iscrizione alla Gestione Separata** con l'applicazione delle percentuali di legge, suddivise tra committente e prestatore nella misura, rispettivamente, di 2/3 ed 1/3.

Se, invece, la prestazione resa fosse **una segnalazione occasionale**, la **ritenuta d'acconto** applicabile sarebbe quella **dell'11,5%** (23% sul 50% dei compensi), in quanto si tratterebbe di attività commerciale e non di lavoro autonomo. Ma i **dubbi sorgono sul versante previdenziale**, in quanto non appare per nulla chiaro se le conseguenze siano le medesime rispetto al caso precedente.

Affrontando il caso, chi dovesse fare la classica "navigata" tra i siti dei vari esperti che si trovano in rete (come ha fatto il sottoscritto) si troverà dinnanzi alla classica questione problematica, in quanto si troveranno pareri tesi a sostenere l'applicabilità dei contributi, così come altrettante altre voci che, invece, sostengono l'opposta tesi.

Peraltro, se la riflessione (come nel mio caso) contempla la **situazione di un soggetto** che ha posto in essere, **nel medesimo anno, prestazioni occasionali di lavoro autonomo e di impresa commerciale**, la **difficoltà** verrà ancor più **amplificata**, per il fatto che il problema non solo si pone per l'assoggettabilità, ma anche per la **concorrenza** delle due forme di compenso **al superamento della "franchigia" dei 5.000 euro**.

L'art. 44, c. 2 del D.L. 269/2003 ha disposto, dal 01.01.2004, l'obbligo di iscrizione alla [Gestione Separata](#) dei lavoratori autonomi occasionali, ma solo per redditi fiscalmente imponibili superiori a 5.000 euro nell'anno solare, considerando la somma dei compensi corrisposti da tutti i committenti occasionali.

Alla luce delle disposizioni **dell'art. 2222 del Codice Civile** sul contratto d'opera, si può definire lavoratore autonomo occasionale chi si obbliga a compiere, dietro corrispettivo, un'opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione, né potere di coordinamento del committente ed in via del tutto occasionale.

Rispetto **alla co-co-co, a [progetto](#) e non, il lavoro autonomo occasionale si distingue** quindi per:

- la completa autonomia del lavoratore circa i tempi e le modalità di esecuzione del lavoro, dato il mancato potere di coordinamento del committente;
- la mancanza del requisito della continuità, dato il carattere del tutto episodico dell'attività lavorativa;
- il mancato inserimento funzionale del lavoratore nell'organizzazione aziendale.

Anche ricorrendo alla lettura delle **circolari INPS n. 9/2004 e 103/2004**, mi pare ragionevole poter concludere che la norma **evochi unicamente i redditi di lavoro autonomo occasionale**, quelli che, per dirla come l'Istituto, sono fiscalmente classificati fra i "redditi diversi", ai sensi dell'art. 67, c. 1, lett. l del TUIR.

Per converso, mi paiono **prive di fondamento giuridico** le posizioni di coloro che sostengono che con l'istituzione della Gestione Separata si siano voluti assoggettare a contribuzione tutti i redditi (per il semplice fatto che sono puntualmente citati i soggetti obbligati alla iscrizione), così come non mi paiono supportate le indicazioni fornite verbalmente dall'INPS (almeno secondo quanto riportano i colleghi nei vari forum visibili in rete) in forza delle quali tutto ciò che è "occasionale e superiore a 5.000 euro di reddito" debba scontare contributo.

In definitiva, dunque, la **prestazione da attività commerciale occasionale** (ad esempio, la segnalazione provvigionale) **non dovrebbe scontare contributi INPS** in quanto non costituisce reddito di lavoro autonomo.